

61

ORDINANZA

R.O. n. _____

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL'AREA DI PARCHEGGIO LATO NORD (DIETRO) LA CHIESA DI S. MARIA A LUGANA, PER L'EVENTO DENOMINATO "ASSOCIAZIONI IN FESTA", DA TENERSI SABATO 30 LUGLIO DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 23:00.

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

PRESO ATTO che il 30 luglio si svolgerà, nel parcheggio della chiesa di Lugana -lato Nord , la manifestazione denominata "ASSOCIAZIONI IN FESTA " nel giorno 30 luglio 2022 dalle ore 18,00 alle ore 23,00,

PRESO ATTO altresì, l'evento citato è approvato dall'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che l'allestimento delle strutture e degli spazi di supporto rendono necessaria, nei giorni e orari di svolgimento, l'interdizione alla circolazione veicolare dell'area stradale sopra indicata;

STANTE l'indubbio carattere di pubblico interesse che rivestono le manifestazioni in argomento;

ATTESA la necessità di istituire il divieto di transito nonché il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree indicate;

RITENUTO che detto provvedimento rientri tra i casi previsti a tutela dell'interesse e dell'incolumità pubblica;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 37 e 159 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sugli enti locali);

RITENUTO, pertanto, che lo scrivente organo gestionale è competente ad emettere i provvedimenti che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) attribuisce al Sindaco;

ORDINA

- **il giorni 30 luglio 2022, dalle ore 12:00 alle ore 24:00 tra Via Verona e Piazza Casagrande (nel parcheggio dietro la Chiesa di Santa Maria in Lugana)**
- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI, ECCETTO QUELLI AUTORIZZATI DAL CONCESSIONARIO;**
- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI, ECCETTO QUELLI AUTORIZZATI DAL CONCESSIONARIO.**
- **QUANTO ALLESTITO DEVE ESSERE CONFORME A TUTTE LE NORMATIVE VIGENTI.**

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

L'Area Tecnica Comunale – Settore LL.PP. è autorizzata al posizionamento, nei tempi prescritti (*almeno 48 ore prima dell'inizio del periodo indicato ai sensi dell'art. 6 C.d.S.*), della necessaria segnaletica stradale provvisoria, in maniera conforme al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, e dalla data di pubblicazione è ammesso ricorso avverso il provvedimento 1) entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia; 2) entro 120 giorni, al Capo dello Stato (*in alternativa*); 3) entro 60 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (*da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica*).

La Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

In virtù di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione Civile, la presente ordinanza è sottoposta alla pubblicazione all'Albo Pretorio prevista per i regolamenti comunali.

IL VICE COMMISSARIO DI P.L.
DOTTOR NICOLA ALBERTI

